



COMUNICATO STAMPA

Sono pervenute in Questura numerose richieste di chiarimento da parte di cittadini di Caltanissetta e di Serradifalco attualmente in **zona rossa** sull'applicabilità anche per tali territori del regime previsto dall'art. 1 comma 5 del D.L. del 12 marzo 2021 (spostamento in ambito regionale verso una abitazione privata dalle ore 5 alle 22, nei limiti lì disposti).

Sul punto si ricorda ai cittadini di tali Centri che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del cennato D.L. del 12 marzo, vigono per loro *“le ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'art.1 comma 2 del D.L. 19 del 2020”* disposte dai Presidenti della Regione.

In particolare, vengono qui in rilievo:

- le ordinanze del Presidente della regione Sicilia nr.21 del 15 marzo (prorogata con ulteriore ordinanza nr.27 del 29 marzo fino al 6 aprile) per il Comune di Caltanissetta; nr.24 del 23 marzo per il Comune di Serradifalco (valevole fino al 6 aprile) che dispongono espressamente (art. 1 comma 1 lett. b) *“il divieto di circolare a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese”*;
- l'ordinanza del Presidente della regione nr.26 del 26 marzo art. 3 che ha statuito il divieto di raggiungere le seconde case (c.d. abitazioni non principali) nei comuni dichiarati zona rossa con propria ordinanza, comprensivo del transito in ingresso e in uscita.

Tali divieti per effetto delle richiamate norme restano pertanto vigenti anche nei giorni 3,4 e 5 aprile in cui è stata istituita la c.d. “zona rossa nazionale” e la loro violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19 del 2020.

IL QUESTORE